

# *Commissione nazionale per la formazione continua*

## **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "*Riordino del sistema di Formazione continua in medicina*";

**VISTO** l'art. 2, comma 357 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base ai quali la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato-Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192/CSR, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti*";

**VISTO** il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, recante "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR);

**VISTO** il D.M. del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**VISTO** il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM entrato in vigore il 01/01/2019, ed in particolare, il par. 4.10 nella parte in cui prevede che per i questionari di verifica dell'apprendimento degli eventi FAD "*Nel caso in cui ad ogni tentativo fallito venga sottoposto al discente un nuovo set di domande del questionario, è consentito un numero illimitato di tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo*";

# Commissione nazionale per la formazione continua

**TENUTO CONTO** delle “Indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla Formazione a Distanza” di cui al Comunicato del 23/06/2014, che in merito ai questionari di verifica dell’apprendimento degli eventi FAD ha precisato che la possibilità di effettuare un numero ‘illimitato’ di tentativi “è consentita solo nel caso in cui ad ogni nuovo tentativo coincide un cambiamento sostanziale della prova, tale da rendere la stessa significativamente diversa dalla precedente (ovvero un nuovo set di domande)”;

**CONSIDERATO** che la Sezione III nel corso della riunione del 30 ottobre 2020 ha ravvisato l’opportunità di definire, per i questionari di verifica dell’apprendimento della formazione a distanza, la percentuale minima di variazione delle domande che il provider è tenuto a variare tra un tentativo e l’altro in caso di tentativi di superamento della prova superiori a cinque;

**RITENUTO** necessario fissare la percentuale di variazione delle domande in misura pari al 33%, vale a dire 1/3 dei quesiti da sottoporre ai discenti che, ai sensi del par. 4.10 del Manuale suddetto, devono essere standardizzati in almeno 3 domande per ogni credito ECM riconosciuto;

**CONSIDERATO** che il Comitato di Presidenza nella seduta del 24 febbraio 2021 ha condiviso la lettura interpretativa fornita dalla Sezione III,

Tutto ciò premesso e considerato

## DELIBERA

1. Per i questionari di verifica dell’apprendimento degli eventi FAD, nel caso in cui sia possibile effettuare un numero di tentativi superiore a cinque, il provider è tenuto a somministrare ai discenti ad ogni tentativo di superamento della prova un set di domande nuove in misura pari al 33% approssimato per difetto.

Ciascun tentativo di superamento della prova è subordinato alla previa ripetizione della fruizione dei contenuti formativi, così come previsto dal par. 4.10 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.

2. Tale disposizione si applica agli eventi inseriti a sistema a partire dal 1° giugno 2021.

Roma, 11/03/2021

Il Segretario  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott. Filippo Anelli)

